



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 7 agosto 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTO

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 5.8.2017 a Canale d'Alba tra Canalese e Castagnolese (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) risulta avere consegnato ad un tesserato della soc. Castagnolese un pallone ritenuto dal giocatore non regolare ed inutilizzabile, senza il consenso dell'Arbitro ed all'insaputa di questi;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed Giustizia), contrasta con la Reg. 18 del Regolamento Tecnico ("*Il giocatore non può esigere che sia cambiata la palla con una nuova quando la prima sia giudicata ancora servibile dall'arbitro.*") ed è sanzionata dall'art. 10.1 lett. c) n. 1 e dall'art. 13 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) la sanzione dell'ammonizione con diffida, esprimendo grave biasimo ed invitandolo ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni saranno punite più severamente; contesta la recidiva con la sanzione n. 26 del 13.7.2017, ritenendo – ai sensi dell'art. 24 comma 6 Reg. Fed. Giustizia – che nel caso concreto non debba essere irrogato alcun aumento di pena.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino